

# TI\_GERICHTE 42.2024.25 vom 18. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2024.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2024.25)

FR: TI\_GERICHTE 42.2024.25 du 18 novembre 2024

IT: TI\_GERICHTE 42.2024.25 del 18 novembre 2024

## Erwägungen

### E. 24

gennaio 2023 consid. 6.2.1.; STF 8C\_561/2019 dell'11 maggio 2020 consid. 4.3.; STF 8C\_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C\_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Nel caso di specie il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. STF 9C\_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C\_923/2011 del 28 giugno 2012 consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA).

Inoltre l'insorgente, benché abbia avuto la possibilità in sede ricorsuale di consultare gli atti relativi al suo incarto sui quali si è fondata l'amministrazione, non ha usufruito di tale opportunità, né ha chiesto a questo Tribunale come potervi accedere, bensì l'8 ottobre 2024 ha postulato l'emanazione con tempestività della sentenza da parte del TCA (cfr. doc. X; STF 8C\_16/2024 del 9 luglio 2024 consid. 4; STF 9C\_544/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 2.3.; STF 9C\_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

2.4. Ai sensi dell'art. 115 della Costituzione federale, relativo all'assistenza agli indigenti:

"Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.

L'art. 5 della Legge sull'assistenza sociale del Cantone Ticino (Las), relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

1) Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2) Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3) Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.

Giusta l'art. 10 Las, poi:

"Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."

1) La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2L■annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.■

Ex art. 9 LAS:

2In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3L■entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un■autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.■

L■art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:

"1Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2Se una persona manifestamente bisognosa d■aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell■autorità, il Cantone da cui è stato dato l■ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.■

La LAS distingue tra l■assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l■assistenza di stranieri (art. 20-23).

Relativamente, in particolare, all■assistenza di stranieri l■art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati in Svizzera:

"Gli stranieri domiciliati in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano. (cpv. 1)

Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2)■

Giusta l■art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in Svizzera:

"Se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1

Il Cantone di dimora provvede affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico. (cpv. 2)■

Ai sensi dell■art. 22 LAS relativo al rimpatrio:

"È riservato il rimpatrio giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.■

2.5. Nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale sull■assistenza - LAS (cfr. consid. 2.4.) - è competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l■intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.).

Per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l■annuncio alla polizia degli abitanti) vale (presunzione) quale costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4

cpv. 2 LAS; decreto 42.2022.3 consid. 2.4. emesso dal TCA il 31 gennaio 2022, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_136/2022 del 17 marzo 2022).

Qualora una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla - attribuendole un aiuto immediato e provvedendo affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico - è il Cantone di dimora (cfr. art. 21 cpv. 1 e 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

Al riguardo cfr. STF 8C\_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C\_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l'anticipo spese).

2.6. Secondo l'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C\_641/2023 del 26 marzo 2024 consid. 5.2.1.; STF 8C\_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., pubblicata in DTF 149 V 250; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).

L'art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d'occasione; cfr. STF 8C\_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C\_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C\_3/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).

L'art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C\_871/2015 del 2 novembre 2016 consid. 8; STF 8C\_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).

Nella STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023, pubblicata in DTF 150 I 6, l'Alta Corte ha ribadito che:

"5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine").

Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo,

alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicizia e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C\_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).■

Cfr. anche la STF 8C\_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.

Nel giudizio 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1., pubblicato in DTF 150 I 6, il Tribunale federale ha, inoltre, evidenziato:

Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C\_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C\_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid.3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C\_56/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.1. l'Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C\_42/2013 del 15 ottobre 2013 l'assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

L'assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Ad esempio l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell'assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell'insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell'assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l'assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l'eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall'entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell'11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

In una sentenza 8C\_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l'Alta Corte ha altresì osservato:

2.8. Il TCA evidenzia, inoltre, a ricorrente non dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr. consid. 1.2.-1.4.; 1.16.; STF 2C\_871/2020 del 2 dicembre 2020 e le sentenze ivi citate 2C\_204/2017 del 12 giugno 2018 e 2F\_13/2018 del 10 agosto 2018; STF 2C\_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).

A seguito della sentenza 2C\_871/2020 del 2 dicembre 2020 con cui il TFha confermato la liceità del diniego del rilascio del permesso di dimora UE/AELS stabilita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo l'Ufficio della migrazione, il 21 dicembre 2020, ha fissato all'insorgente la data del 15 gennaio 2021 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile.

Con giudizio 2C\_916/2022 del 30 novembre 2022 il TFha, poi, confermato la liceità del diniego del rilascio del permesso di domicilio C UE/AELS, del permesso F quale ammissione provvisoria, del permesso B quale caso di rigore richiesti il 22 dicembre 2020 stabilita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo.

Conseguentemente l'Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha fissato alla ricorrente la data del 22 gennaio 2023 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile (cfr. STF 2D\_17/2023 del 6 settembre 2023).

A quest'ultimo riguardo cfr. pure STF 2C\_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 6.2., in cui il Tribunale federale ha precisato che la presenza in Svizzera grazie alla semplice tolleranza delle autorità - ad esempio, in ragione dell'effetto sospensivo concesso durante una procedura di ricorso - non va considerato un soggiorno legale.

Con decisione del 21 agosto 2024 la Segreteria della migrazione SEM ha pronunciato nei confronti di RI 1 un divieto di entrata in Svizzera e nel Lichtenstein (senza autorizzazione della SEM) valido per due anni dalla data di partenza, precisando che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (cfr. doc. III1).

L'art. 20 della Legge sull'assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) definisce le prestazioni speciali:

"Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

- a) spese di formazione;
- b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
- c) determinate assicurazioni;
- d) misure che favoriscono l'integrazione sociale e l'inserimento professionale;
- e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
- f) spese di collocamento in istituto;
- g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l'alloggio superiori ai limiti previsti dall'art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d'intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."

Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie (art. 18 Las), poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d'intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

Il premio medio di riferimento di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è definito dagli art. 28 e 29 Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal).

L'art.

## **E. 28**

LCAMal enuncia che:

"Il premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall'autorità federale nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell'assicurazione standard, con franchigia ordinaria e rischio d'infortunio incluso, tenuto conto del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore malattie ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal () e considerando:

a) la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard, con franchigia ordinaria ( $\alpha$ );

b) la percentuale di assicurati con modelli assicurativi alternativi, con franchigia ordinaria ( $\beta$ );

c) lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e modello standard ( $\gamma$ ).

3 Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione il numero di assicurati e la modalità di calcolo della percentuale degli assicurati tra i vari modelli assicurativi. ■

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LCAMal:

Il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2022 del 27 ottobre 2021 prevede:

"Art. 1

a) periodo fiscale per l'accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2019.

b) premio medio di riferimento:

c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:

■ unità di riferimento senza figli: 3.8

■ unità di riferimento con figli: 4.7 ■

In effetti con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso di RI 1 al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022, il TCA ha confermato il rifiuto di erogare un aiuto d'urgenza postulato nel novembre 2021, come pure le prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021 (cfr. consid. 1.2.).

È, altresì, utile osservare che la SEM, il 21 agosto 2024, ha puntualizzato che i problemi di salute invocati dall'insorgente possono essere curati in Italia, Paese dell'Unione Europea che dispone di strutture sanitarie simili alla Svizzera (cfr. doc. III1).

Al riguardo si ricorda che RI 1 soggiorna da anni in modo non regolare in Svizzera, Paese che avrebbe dovuto lasciare da tempo su ordine delle autorità competenti che hanno peraltro pronunciato nei suoi confronti un divieto di entrata in Svizzera e nel Lichtenstein (senza autorizzazione della SEM) valido per due anni dalla data di partenza, precisando che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (cfr. doc. III1; consid. 2.8.).

La Dr. med. \_\_\_\_\_ della Clinica di \_\_\_\_\_ nemmeno si è pronunciata in merito a un soggiorno temporaneo di RI 1 presso un centro di prima accoglienza, asserendo di non poter rispondere a tale quesito (cfr. doc. 542; consid. 2.11.).

2.14. Con la decisione su reclamo del 13 agosto 2024 è stata confermata, in primo luogo, la decisione del 21 marzo 2024 con la quale l'USSI aveva rifiutato di assumere la fattura della \_\_\_\_\_ per l'assicurazione di economia domestica del 6 febbraio 2024 relativa al periodo gennaio - dicembre 2024, la fattura \_\_\_\_\_ del 30 gennaio 2024 relativa al periodo ottobre - dicembre 2023, le diffide dell'8 novembre 2023 e del 7 febbraio 2024 della Cassa \_\_\_\_\_ relative ai contributi personali per i periodi 1° luglio - 30 settembre 2023 e 1° ottobre -

. 45 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a suo carico; - Conteggio prestazioni cassa malati del 13.02.2023 n° \_\_\_\_\_ di CHF 337.15. Vengono riconosciuti CHF 307.65 relativi a costi LAMal (pagati direttamente ad \_\_\_\_\_). La differenza di CHF 29.50 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a suo carico; - Conteggio prestazioni cassa malati del 16.01.2023 n° \_\_\_\_\_ di CHF 749.50. Vengono riconosciuti CHF 720.00 relativi al contributo giornaliero (pagati direttamente ad \_\_\_\_\_). La differenza di CHF 29.50 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a suo carico.” (cfr. doc. A1 pag. 3) La parte resistente, il 7 agosto 2024, ha inoltre emanato una decisione su reclamo (cfr. doc. A2) con la quale ha respinto il reclamo del 31 gennaio 2024 di RI 1 contro il provvedimento del 29 gennaio 2024, il quale prevedeva: " facciamo riferimento alla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 16 ottobre 2023 n. 42.2023.26, alla nostra richiesta di informazioni del 31 ottobre 2023 ed alla sua risposta del 9 novembre 2023. Considerato che nei periodi in cui era in degenza o si è trovata in un alloggio, poiché garantito dalla struttura di degenza, e considerato che nei periodi in cui non era in degenza o si è trovata in un alloggio, di fatto, ha alloggiato presso l'appartamento di \_\_\_\_\_ nonostante la decisione del 22 dicembre 2022 dell'Ufficio della migrazione con la quale le ha intimato un ultimo termine per lasciare la Svizzera il 22 gennaio 2023, non può esserle riconosciuto un aiuto d'emergenza legato all'alloggio. Inoltre, considerato che per il suo sostentamento è stata aiutata da persone, associazioni e fondazioni (come da lei dichiarato nel suo scritto del 9 novembre 2023), anche su tale fronte, non può esserle riconosciuto un aiuto d'emergenza". (Doc. A2 pag. 3) Con decisione su reclamo emessa l'8 agosto 2024 (cfr. doc. A3) l'USSI ha respinto il reclamo inoltrato il 1° febbraio 2024 dall'insorgente avverso la decisione del 30 gennaio 2024 di rifiuto, in riferimento al giudizio STCA 42.2023.26 (cfr. consid. 1.3.), dell'assunzione delle seguenti fatture: " - Fatture premi LAMal relative al periodo aprile - novembre 2022: non riconosciute in quanto non relative al periodo che intercorre tra la domanda di prestazioni e l'emanazione della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni; - Fatture premi LAMal relative al periodo novembre - dicembre 2023: non riconosciute in quanto non relative al periodo che intercorre tra la domanda di prestazioni e l'emanazione della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni; - Conteggio delle prestazioni cassa malati del 14.08.2023 n° \_\_\_\_\_ di CHF 59.00 relativi a costi non riconosciuti LAMal, non riconosciuti dal nostro Ufficio; - Conteggio delle prestazioni cassa malati del 19.12.2022 n° \_\_\_\_\_ di CHF 59.00 relativi a costi non riconosciuti LAMal, non riconosciuti dal nostro Ufficio; - Bolletta \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ .00 del

### **E. 30**

01.2023 relativa al periodo 01.10.2022 -

### **E. 31**

dicembre 2023, il conteggio prestazioni cassa malati del 18 gennaio 2024 di fr. 26.55, il conteggio prestazioni cassa malati del 21 dicembre 2023 di fr. 29.50 e il sollecito per partecipazioni non pagate del 19 febbraio 2024 di fr. 29.50 (cfr. doc. A6; 500).

In secondo luogo, sono stati confermati i provvedimenti del 3 e del 10 aprile 2024 (cfr. doc. 617; 624).

Con decisione del 3 aprile 2024 la parte resistente aveva garantito alla ricorrente la permanenza presso \_\_\_\_\_ dal 28 marzo al 15 aprile 2024 (cfr. doc. 617).

Tale provvedimento è stato annullato dalla decisione del 10 aprile 2024, ritenuto che dal 4 aprile 2024 è rientrata nel suo appartamento di \_\_\_\_\_ e che ha quindi rinunciato all'aiuto d'emergenza (cfr. doc. 624).

2.14.1. Il premio dell'assicurazione domestica per il 2024 (cfr. doc. 501), già indipendentemente dal fatto che da marzo ad aprile 2024 e da inizio settembre 2024 la ricorrente non ha vissuto nell'appartamento di \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 1.12.; 1.15.; 2.3.), non va a carico dell'USSI.

In effetti non rientra in ogni caso nelle prestazioni comprese nell'aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. (cfr. consid. 2.6.; 2.11.1.).

In concreto, oltretutto, come visto al consid. 2.11., la domanda del 24 ottobre 2023 tendente all'ottenimento di un aiuto d'emergenza è stata rettamente respinta (ad eccezione del costo del biglietto del treno per rientrare in Italia), ritenuto che un rientro senza indugio in Italia non risultava impossibile dal profilo sanitario.

Lo stesso vale per la fattura \_\_\_\_\_ del 30 gennaio 2024 concernente il periodo ottobre - dicembre 2023 (cfr. doc. 503-504).

Relativamente al mese di ottobre 2023 per precisione è utile sottolineare che se la richiesta di un aiuto d'emergenza del 24 ottobre 2023 è stata integralmente rifiutata, per la parte precedente del mese (e meglio per il periodo dicembre 2022- ottobre 2023) un aiuto in situazione di bisogno è comunque stato a giusta ragione negato per l'alloggio e il sostentamento (cfr. consid. 2.10.)

Nemmeno rientrano nelle prestazioni comprese nell'aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. (cfr. consid. 2.6.) i contributi personali per i periodi 1° luglio - 30 settembre 2023 e 1° ottobre - 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 505; 507) e i conteggi prestazioni cassa malati del 18 gennaio 2024 di fr. 26.55, del 21 dicembre 2023 di fr. 29.50 e i relativi solleciti per partecipazioni non pagate (cfr. doc. 509-510; 512-513), queste ultime non essendo previste dalla LAMal.

La decisione su reclamo del 13 agosto 2024, perciò, non presta il fianco a critiche circa il rifiuto di assumere il premio dell'assicurazione domestica per il 2024, la fattura \_\_\_\_\_ del 30 gennaio 2024, i contributi personali per i periodi 1° luglio - 30 settembre 2023 e 1° ottobre - 31 dicembre 2023 e le prestazioni mediche/farmaceutiche non rimborsate da \_\_\_\_\_ e consegnate il 21 dicembre 2023 e il 18 gennaio 2024.

2.14.2. La decisione su reclamo del 13 agosto 2024 nemmeno è censurabile nella misura in cui ha confermato i provvedimenti del 3 e del 10 aprile 2024 (cfr. doc. 617; 624).

Il TCA, a tale proposito, rileva, da un lato, che siccome, come visto ai consid. 2.12. e 2.13., era esigibile dall'insorgente che alloggiasse presso una casa d'accoglienza per un breve lasso di tempo mentre si organizzava per il rientro nel suo Paese d'origine, rettamente l'amministrazione ha deciso il 3 aprile 2024 di garantirle la permanenza presso \_\_\_\_\_, che disponeva tra l'altro anche di una camera singola (cfr. consid. 2.12.), dal 28 marzo al 15 aprile 2024.

Dall'altro, che parimenti a giusta ragione l'USSI ha annullato la decisione del 3 aprile 2024, considerato che la ricorrente, il 4 aprile 2024 è tornata ad abitare nell'appartamento

di \_\_\_\_\_ grazie alla somma di fr. 3'900.-- ricevuta da amici con la quale a inizio aprile 2024 ha pagato le pigioni insolute (cfr. doc. 661; consid. 1.7.; Decreto 42.2024.25-31 del 30 settembre 2024).

2.15. Infine con decisione su reclamo del 14 agosto 2024 (cfr. doc. A7) l'USSI ha respinto il reclamo interposto da RI 1 il 27 maggio 2024 (cfr. doc. 962; consid. 1.8.) contro il provvedimento del 23 maggio 2024, con cui le era stato negato un aiuto d'urgenza richiesto il 13 maggio 2024 (cfr. doc. 661; consid. 1.7.; 1.8.).

Al riguardo giova nuovamente ricordare che la ricorrente non dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr. consid. 1.2.-1.4.; 1.16.; 2.8.; 2.11.; STF 2C\_871/2020 del 2 dicembre 2020 e le sentenze ivi citate 2C\_204/2017 del 12 giugno 2018 e 2F\_13/2018 del 10 agosto 2018; STF 2C\_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).

Alla medesima è stato, altresì, fissato un termine ultimo per lasciare la Svizzera scadente il 15 gennaio 2021, rispettivamente il 22 gennaio 2023, quest'ultimo ribadito il 14 marzo 2024, con la precisazione che, in caso di mancato ottemperamento dell'ordine di partenza, l'Ufficio si sarebbe riservato la facoltà di valutare l'emissione di misure coercitive nei suoi confronti, quale la carcerazione amministrativa in vista di rinvio coatto giusta gli artt. 76 segg. LStrl e una proposta di divieto di entrata (cfr. doc. 462; consid. 2.8.).

Con decisione del 21 agosto 2024 la Segreteria della migrazione SEM ha, infatti, pronunciato nei confronti di RI 1 un divieto di entrata in Svizzera e nel Lichtenstein (senza autorizzazione della SEM) valido per due anni dalla data di partenza, puntualizzando che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (cfr. doc. III1; consid. 1.15.).

In relazione a un eventuale peggioramento a causa del cambiamento di Paese e di medico (cfr. doc. 535; 546; 551), che il Dr. med. \_\_\_\_\_, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha ad ogni modo descritto come soltanto possibile, va osservato che, conformemente a quanto statuito precedentemente (cfr. consid. 2.11.), i sanitari non hanno escluso che possa essere fatto fronte a un possibile aggravamento tramite terapie che possono essere impartite anche in Italia.

In merito a eventuali problematiche connesse all'integrazione si rinvia a quanto indicato al consid. 2.11., ribadendo comunque che la SEM, il 21 agosto 2024 (cfr. doc. III1), ha puntualizzato che i problemi di salute invocati dall'insorgente possono essere curati in Italia, Paese dell'Unione Europea che dispone di strutture sanitarie simili alla Svizzera (al riguardo cfr. pure STF 2C\_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.4.3., citata al consid. 2.11.).

Deve, inoltre, essere considerato che l'art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona sia ridotta alla mendicanza e alla vita sulla pubblica via (cfr. STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 5.1., pubblicata in DTF 150 I 6; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; STF 8C\_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).

Nel caso di specie, la ricorrente - nonostante il 12 marzo 2024 fosse stata sfrattata dall'appartamento di \_\_\_\_\_, dopo che nei suoi confronti, il 15 febbraio 2024, il Pretore di \_\_\_\_\_ aveva convalidato l'istanza di espulsione, e trasferita dall'USSI, che ne garantiva il pagamento, a \_\_\_\_\_ e in seguito presso \_\_\_\_\_ (cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024 consid. 1.10.; 2.6.), così da consentirle di organizzarsi per il rimpatrio in Italia - è tornata a vivere nell'appartamento di \_\_\_\_\_, saldando le pigioni arretrate grazie alla somma di denaro di fr. 3'900.-- ricevuta da terzi a inizio aprile

2024 e rinunciando all'aiuto d'urgenza riconosciute dall'amministrazione tramite la presa a carico dei costi dell'alloggio collettivo presso la struttura \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 1.7.; 2.14.; decreto 42.2024.25-31 del 30 settembre 2024 consid. 2.6.; decreto 42.2024.20 dell'8 luglio 2024 consid. 2.6.; doc. III).

In simili condizioni RI 1 non presenta, dunque, una situazione di indigenza tale da ridurla alla mendicanza, non risultando completamente priva di qualsiasi mezzo finanziario o in natura atto a permetterle di superare il periodo fino alla decisione di merito (cfr. STF 8C\_409/2024 del 14 agosto 2024 consid. 3). Ella può, d'altronde, contare, in particolare, sull'aiuto di terzi per spese non di prima necessità, come dimostrato nella primavera 2024, quando ha saldato le pigioni arretrate dell'appartamento di \_\_\_\_\_ - da cui era già stata sfrattata - grazie alla somma di denaro di fr. 3'900.-- ricevuta da terzi a inizio aprile 2024.

La circostanza che la ricorrente debba, se del caso, restituire le somme ricevute da terzi (cfr. doc. 278) è irrilevante ai fini della soluzione della concreta vertenza, ritenuto che l'applicazione del principio di sussidiarietà, vigente sia nell'ambito dell'aiuto sociale cantonale sia in quello dell'aiuto in situazioni di bisogno secondo l'art. 12 Cost., non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente, rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (cfr. consid. 2.7.).

2.16. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las).

L'art. 29 Lptca enuncia:

"1 La procedura è gratuita per le parti.

2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.

L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

### **E. 33**

cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las ). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.